OUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1952

COMMISSIONE V

DIFESA

CXXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

871

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione del Corpo delle infermiere vo- lontarie della Associazione dei Cava- lieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. (Approvato dalla IV Commis- sione permanente del Senato). (2854)	867
PRESIDENTE 867, 868,	869
VALANDRO GIGLIOLA, Relatore 867, JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la	868
difesa	869
BOTTONELLI	869
Elevazione della misura del premio sta- bilito dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 851. (Approvato dalla IV Commissione permanente del	
Senato). (2855)	869
PRESIDENTE	869
PAGLIUCA, Relatore	869 869
Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto. (1962)	870
PRESIDENTE	870
Vocino, Relatore	870
difesa	870
Votazione segreta:	

PRESIDENTE . . .

INDICE

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del « Corpo delle infermiere volontarie della» Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ». (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del « Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato e per esso la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Valandro Gigliola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. Alla Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta, con la legge 4 gennaio 1938, n. 23, fu conferito il compito di cooperare con i servizi sanitari dello Stato, con facoltà di arruolare personale volontario esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi, così che gli iscritti al personale dell'Ordine e i cavalieri stessi, quando prestano servizio in detto senso, sono considerati pubblici

QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1952

ufficiali e il servizio prestato in caso di guerra al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, ad ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. A tale compito contribuirono, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, anche le infermiere volontarie della Associazione medesima. Anche nel recente conflitto esse svolsero importanti mansioni negli ospedali e nei treni militari, comportandosi con abnegazione e valore: non ebbero, però, mai un riconoscimento di carattere giuridico.

Anche oggi l'Associazione svolge una larga attività assistenziale e sociale con la gestione degli stabilimenti sanitari di «San Carlo» e del «Buon Pastore» a Roma, di «San Gennaro» a Napoli, di «Santa Toscana» a Calambrone, in provincia di Pisa, della «S. Annunziata» a Senigallia, di «Villa Giovio» a Enna, e di «S. Giovanni» ad Alzate Brianza.

Dal 1949 le infermiere volontarie aspirano alla costituzione di un Corpo regolare analogo a quello della Croce Rossa Italiana. Per chi lo desideri, posso informare che la Croce Rossa Italiana passò attraverso una simile trafila, e cioè prima di tutto l'Associazione fu eretta in corpo morale, e questo con decreto del lontano 4 febbraio 1884; poi ebbe il riconoscimento il Corpo delle infermiere volontarie nel 1908, e con regio decreto 20 ottobre 1921 ne fu approvato il regolamento, in seguito modificato con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 e regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84. In particolare, con regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, furono emanate le norme per disciplinare lo stato giuridico e il reclutamento del personale.

Ora, in forza della legge 4 gennaio 1938, n. 23, per l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono state impartite disposizioni riguardanti il personale addetto ai servizi dell'Associazione stessa. Manca ancora l'istituzione di un Corpo regolare d'infermiere, ed è quello a cui tende il presente disegno di legge. Con la istituzione di tale Corpo si renderà più agevole provvedere al reclutamento delle infermiere volontarie in questione, le quali saranno maggiormente invogliate ad arruolarsi - come dice la relazione ministeriale - avendo una sicura visione del loro inquadramento, nonché dei diritti e doveri derivanti dall'appartenenza al Corpo di cui trattasi.

Le infermiere, secondo il disposto dell'articolo 2, sono reclutate tra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato, cioè dalle scuole-convitto.

Io penso, inoltre, che l'antica e gloriosa famiglia della Croce Rossa Italiana non abbia nulla a temere da questa nuova Associazione, che, in fondo, ha dovizia di mezzi e presta servizî non trascurabili nel settore sanitario. Nel campo dell'assistenza sociale e nella diffusione del bene, ogni concorrenza è lodevole ed ogni iniziativa deve essere considerata con favore.

Raccomando, pertanto, il disegno di legge alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito il « Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ».

Compito del Corpo è quello di assicurare, in pace ed in guerra, il funzionamento dei servizi prestati dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 2.

Le infermiere volontarie sono reclutate fra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 3.

Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 4.

Alle infermiere volontarie le quali riportino in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermità o subiscano aggravamento di esse, nonché alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. L'ultimo capoverso di quest'articolo mi fa pensare all'opportunità di riconoscere, come accade per le infermiere della Croce Rossa Italiana, i

OUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1952

gradi di tenente e capitano per le ispettrici, vice ispettrici, ecc., a meno che tale riconoscimento non sia sottinteso.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il riconoscimento non è sottinteso. Vengono tutte equiparate al grado di sotto-tenente, appunto perchénon s'è voluto stabilire un'equiparazione con le infermiere della Croce Bossa.

BOTTONELLI. Noi siamo contrarî a questo provvedimento, perché riteniamo i compiti dell'assistenza, e in particolar modo di quella sanitaria, talmente delicati, da dover essere assolti soltanto da organismi di carattere pubblico regolarmente riconosciuti dagli organi responsabili. Riconoscere altre istituzioni significa moltiplicare il numero di questi enti di tipo privato, i quali, poi, in ultima istanza, fanno capo a determinati e ben precisi gruppi sociali.

Per tali ragioni di carattere generale, noi voteremo contro questo disegno di legge.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero rammentare all'onorevole Bottonelli che l'assistenza sanitaria affidata all'Associazione dei cavalieri di Malta è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1938: vi è l'oggetto, ma manca appunto il soggetto, nel senso che non è stato ancora creato giuridicamente il corpo delle infermiere, alle quali il compito va affidato in virtù della legge. Per questo motivo, non credo che possano sorgere gli inconvenienti che l'onorevole Bottonelli teme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861 »; già approvato dalla competente Commissione del Senato e per il quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Pagliuca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGLIUCA, Relatore. Con regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, fu stabilito un premio di lire duemila per i tenenti di vascello e gli ufficiali superiori che, forniti di brevetto di ufficiale direttore del tiro a bordo (Ufficiale A.) o di ufficiale elettrotecnico e delle comunicazioni (Ufficiale E. C.), avessero ottimamente espletato, per un periodo complessivo di almeno un quadriennio, le funzioni di 1º, 2º e 3º direttore di tiro su incrociatori da 10.000 tonnellate in armamento o riserva, oppure su navi da battaglia; di 1º o 2º direttore di tiro su incrociatori da 5.000 o 10.000 tonnellate in allestimento; di capo servizio A. o E. C. su nave sede di comando di forza navale; di direttore o relatore comandante di unità addetta ai corsi di tiro e lancio.

Il predetto decreto fu consigliato dalla opportunità di incitare i giovani ufficiali ad una specializzazione e di concedere un compenso, sia pure modesto, a quelli che si fossero distinti nel disimpegno di incarichi che comportano notevoli responsabilità e sacrifici.

L'ammontare del compenso predetto, concesso sotto la denominazione di « premio » col citato regio decreto 6 maggio 1935, non è stato finora aumentato, nonostante la notevole svalutazione della moneta da quell'epoca ad oggi, ed è, perciò, assolutamente inadeguato agli scopi che con esso si volevano raggiungere.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di elevarlo a lire 60.000. Il maggior onere per il bilancio (lire 300.000 annue) sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento del capitolo n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.

Per le ragioni esposte, propongo che il disegno di legge venga approvato da questa onorevole Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, ha chiesto che sia modificato l'articolo 2, per quanto riguarda il riferimento all'esercizio finanziario, sostituendo le parole « esercizio finanziario 1951-52 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 119 » con le altre « esercizio finanziario 1952-53, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 126 ».

PAGLIUCA, Relatore. Non ho difficoltà.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. D'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successi-

QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1952

vamente in votazione. Dell'articolo 2 darò lettura nel nuovo testo, accolto dal relatore e dal Governo.

ART. 1.

La misura del premio previsto dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, è elevata da lire 2.000 a lire 60.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto. (1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto.

Per questo disegno di legge hanno espresso parere favorevole la I e la IV Commissione.

Il relatore, onorevole Vocino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOCINO, Relatore. Questo disegno di legge ha apparentemente una certa rilevanza, mentre è invece un provvedimento di scarso rilievo, e rientra nel programma di unificazione, sul piano legislativo, delle tre forze armate.

Infatti, mentre per la Marina e la Aeronautica già esistevano delle norme che regolavano tale materia, nessuna disposizione esisteva per l'Esercito. Il disegno di legge in esame detta, invece, una norma unica, la cui portata, peraltro, è limitatissima, poiché, praticamente, il Ministro e il Sottosegretario di Stato, almeno per ora, non sono dei militari e non si può prevedere se e quando e come a questi posti potranno essere dei militari da mettere fuori quadro. Comunque, è una questione di là da venire e potrà essere importante studiarla quando ci sarà la legge generale sull'organico e sullo stato giuridico.

Il provvedimento comporta un aumento di spesa di 5 milioni, alla cui copertura, co-

me avviene di solito quando si tratta di piccole spese, si provvede nell'ambito del bilancio della difesa.

Prego, quindi, i colleghi di approvare questo disegno di legge, che non ci dà nessuna perplessità e preoccupazione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo 3 debba essere modificato trasferendo il carico della spesa dell'esercizio 1950-51 all'esercizio 1952-53.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo 3 dice: « ... sarà fatto fronte con le somme 'già stanziate negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa », quindi non è necessario indicare il capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario, e sarà sufficiente sostituire l'esercizio 1950-51 con quello 1952-53.

VOCINO, Relatore. Sono d'accordo per questa modificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.

Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere più di due per ciascuna Forza armata».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 2:

«Fino all'entrata in vigore dei nuovi organici degli ufficiali della Marina militare, continuano ad applicarsi le norme concernenti il collocamento fuori dei quadri organici del segretario generale di detta Forza armata».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Alla maggiore spesa, presunta in lire 5.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con le somme già stanziate negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo ».

QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1952

Questo articolo dovrà essere modificato per quanto riguarda l'esercizio finanziario.

Lo pongo, pertanto, in votazione nel testo modificato:

« Alla maggiore spesa, presunta in lire 5.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte con le somme già stanziate negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Lo pongo in votazione.

(\hat{E} approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta ordierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione del « Corpo delle infermiere volontarie della Associazione' dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ». (2854):

(La Commissione approva).

« Elevazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861 ». (2855):

« Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto ». (1962):

 Presenti
 ...
 2'

 Astenuti
 ...
 ...

 Votanti
 ...
 ...

 Maggioranza
 ...
 ...

 Voti favorevoli
 ...
 ...

 Voti contrari
 ...
 ...

 (La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Barontini, Bazoli, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Bovetti, Carignani, Carron, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, De Caro Raffaele, Greco Giovanni, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Ricci Mario, Roveda, Saccenti, Scotti Francesco, Spiazzi, Valandro Gigliola, Vocino.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1962):

Barontini, Bottonelli, Dal Pozzo, Pajetta Giuliano, Ricci Mario, Saccenti, Scotti Francesco.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI